

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 11 luglio 2018, n. 18259

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ANTONIO Enrica - Presidente

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2453-2013 proposto da:

(OMISSIS) SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unita ente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 103/2012 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 09/11/2012 R.G.N. 6/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' STEFANO che ha concluso l'inammissibilita', rigetto motivi da uno a tre, accoglimento quarto motivo;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 9 novembre 2012, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva, a carico della societa' committente, (OMISSIS) cooperativa a r. l. (di seguito (OMISSIS)), per la complessiva somma di Euro 55.154,00, a titolo di contributi e somme aggiuntive pro-quota, come risultanti dal verbale di accertamento ed omessi dal subappaltatore, (OMISSIS) s.r.l. (di seguito (OMISSIS)), in riferimento alle retribuzioni percepite dai lavoratori di quest'ultima societa', nel periodo dicembre 2007-dicembre 2008.

2. Per la Corte territoriale non vi era ragione di diversificare tra appalto e subappalto quanto alla responsabilita' solidale per omissione contributiva, e il riferimento, nel verbale di accertamento, al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 e non anche alla L. n. 246 del 2008, articolo 35 non comportava la nullita' del verbale trattandosi di norme congiuntamente applicabili; dalla disamina del contratto, intercorso tra le parti, era emersa la volonta' di concludere un contratto di appalto (subappalto) e non di compravendita, diversamente da quanto ritenuto dalla societa' cooperativa; la quantificazione dell'evasione contributiva, alla quale l'INPS era pervenuta con criteri verificabili, non era stata contestata ed aversata, con concreti elementi di prova, dalla societa' cooperativa, onerata del relativo onere probatorio trattandosi di atto impeditivo; la responsabilita' solidale del subcommittente si estendeva alle sanzioni civili, per il carattere accessorio proprio delle sanzioni rispetto all'obbligazione principale, ed infine, ratione temporis, non trovava applicazione la novella, innovativa e non interpretativa, introdotta con il Decreto Legge n. 5 del 2012, articolo 21.

3. Avverso tale sentenza, la (OMISSIS) cooperativa a r. l. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; il fallimento (OMISSIS) (OMISSIS) s.r.l. e' rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, deducendo violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 29 e del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 35, comma 28, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248, la parte ricorrente si duole della responsabilita' affermata a suo carico, in qualita' di subcommittente, da parte della Corte di merito, per il pagamento di contributi e sanzioni per i lavoratori del subappaltatore sulla base della normativa prevista dal citato Decreto Legge n. 223 del 2006, citato articolo 35, comma 28, benché nel verbale ispettivo l'INPS avesse indicato, quale norma di riferimento, il citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2.

5. Con il secondo motivo, reiterando la violazione del già richiamato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, e deducendo violazione degli articoli 1655 e 1362 ss. cod. civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione sulla natura giuridica del contratto stipulato con la s.r.l. (OMISSIS), si duole che la Corte di merito abbia disatteso la volontà contrattuale, di porre in essere un contratto di fornitura in opera, e non già un contratto di subappalto, come emergente dalle istruttorie e dalle risultanze testimoniali.
6. I due motivi, congiuntamente esaminati, per la loro logica consono sono infondati.
7. Vale richiamare il principio per cui il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, ponendo, a suo fondamento, un fatto estraneo alla materia del contendere (v., fra le tante, Cass. 3 agosto 2012, n. 13945).
8. Nella specie, la qualificazione dei rapporti negoziali tra le parti, in termini di subappalto e non di compravendita, come assume l'attuale parte ricorrente per suffragare l'asserita inapplicabilità del regime della responsabilità solidale, è stata inammissibilmente censurata, in questa sede, con la devoluzione del vizio motivazionale secondo il paradigma non più vigente *ratione temporis*, per cui è divenuta irretrattabile la predetta qualificazione sulla quale il giudice del merito ha fondato la ratio decidendi, senza incorrere, peraltro, nel vizio di *ultrapetizione* o *extrapetizione*, applicando, in ottemperanza al principio *jura novit curia*, la disciplina normativa nella quale la fattispecie andava sussunta benché diversa da quella indicata nel verbale di accertamento.
9. Inoltre le argomentazioni svolte ed illustrate nel ricorso all'esame, della volontà contrattuale di porre in essere un contratto di fornitura in opera e non già un contratto di subappalto, richiamando deduzioni istruttorie e riportando brani delle risultanze testimoniali, presentano ulteriori profili di inammissibilità sia perché viene evocato un contratto di compravendita del quale non si riproduce il testo e neanche si indica alla Corte in quale fase o atto del giudizio di merito sarebbe stato introdotto, sia perché si risolve in un riesame del merito.
10. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 cod. civ. e omessa, insufficiente motivazione circa l'ammontare dei contributi riferibili all'attività lavorativa prestata dai dipendenti della (OMISSIS) nell'ambito dell'appalto con (OMISSIS), fatto controverso e decisivo per il giudizio, si duole che la Corte di merito non abbia onerato l'INPS della dimostrazione del quantum e abbia configurato la contestazione del quantum della pretesa, formulata con il verbale ispettivo impugnato, come fatto impeditivo con onere della prova a carico del debitore, ed affermato, in modo meramente assertivo, che le contestazioni in ordine alla quantificazione non erano sostenute da concreti elementi di prova.
11. Ribadita l'inammissibilità della deduzione, *ratione temporis*, del vizio di motivazione, ai sensi del testo antecedente alla novella dell'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5 trova, nella specie, applicazione la riformulazione della norma, come interpretata dalle sezioni unite della Corte nel senso:
- a) che l'omesso esame deve avere ad oggetto un fatto storico, non un punto o una questione; e b) che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia

si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (sul quale v. Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive conformi).

12. Sempre le Sezioni unite della Corte hanno poi ulteriormente precisato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per se' il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così, in motivazione, Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881).

13. Ne consegue che in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente dell'articolo 360 c.p.c., n. 5) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall'apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete.

14. Tuttavia, come chiarito dalla citata sentenza n. 8053 del 2014, pur ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione, è denunciabile, in cassazione, l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purché il vizi risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

15. Nella specie la Corte di merito ha ritenuto la quantificazione dei contributivi contestati in causa, "adottata con criteri verificabili" (così nella sentenza impugnata) e a tale assertiva premessa ha fatto seguire la conclusione tratta in tema di conformazione degli oneri di contestazione, con motivazione meramente apparente che non esplicita le ragioni della decisione in ordine al quantum della pretesa contributiva, pro quota, della quale si controverte.

16. Per tale profilo il motivo va, pertanto, accolto, assorbita la censura che investe la ripartizione degli oneri probatori della quale costituisce antecedente logico la delibazione sulla inidoneità della motivazione.

17. Con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, degli articoli 12 e 14 disp. att. cod. proc. civ., dell'articolo 1292 cod. civ. e dell'articolo 27 Cost., oltre il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, già richiamato articolo 29, comma 2, si duole che la Corte di merito abbia esteso la responsabilità solidale del committente, per il pagamento dei contributi previdenziali, alle somme aggiuntive/sanzioni civili dovendo, invece, rimanere escluse, le sanzioni civili, da perimetro della responsabilità solidale del committente, alla stregua della novella introdotta, con la Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 21, comma 1 convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, con norma interpretativa e non innovativa.

18. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

19. Al fine di contrastare l'evasione dei contributi previdenziale, il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 35, comma 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

20. La responsabilita' per le sanzioni della predetta condotta omissiva non e' inclusa nella detta responsabilita' solidale, ad avviso della parte ricorrente, con argomentazione difensiva che trascura di considerare, innanzitutto, la natura accessoria della sanzione, affermata a costante giurisprudenza di questa Corte, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 1 agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del 2014; sull'identita' di natura giuridica per inferirne il medesimo regime prescrizione cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194).

21. Anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che: "sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi e', quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticita' funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, si' che le vicende che attengono, all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticita' funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica".

22. L'automaticita' funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, porta ad includere, nell'affermata responsabilita' solidale, anche le sanzioni civili.

23. Inoltre, l'obbligazione solidale sulla quale e' incentrato il ricorso all'esame ricade, ratione temporis, nel citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, nella formulazione sostituita dalla L. 7 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007 (ulteriormente modificato, con Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, non rilevante, in questa sede, ratione temporis).

24. Non risulta applicabile, nella specie, ratione temporis, l'esclusiva responsabilita', in capo all'inadempiente, sancita dal citato Decreto Legge n. 5 del 2012, articolo 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla richiamata L. n. 35 del 2012 che, redisciplinando la responsabilita' solidale negli appalti ha sanzionato, per l'omissione contributiva, solo il responsabile dell'inadempimento, escludendo le sanzioni al vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto passivo della sanzione civile, non contiene elementi per indurre l'interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull'efficacia innovativa e non interpretativa, si veda, per tutte, Corte cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010, 24 del 2009 e 170 del 2008).

25. Infine, la parte ricorrente assume che l'interpretazione nel senso della natura innovativa della predetta disposizione condurrebbe all'irragionevole risultato della responsabilita' solidale, per le sanzioni civili,

secondo la collocazione temporale dell'inadempimento dell'appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della legittimità costituzionale della precedente versione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2.

26. Vale richiamare, al riguardo, i principi più volte ribaditi dal Gi. dice delle leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254 del 2011 che, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, modificato dalla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 911, e nel solco della costante giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto non contrastare, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (v. Corte cost. n. 254 del 2014 cit. e i precedenti ivi richiamati).

27. Dunque già è stata ritenuta non lesiva del canone di ragionevolezza la circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore, dettata dal Decreto Legge n. 5 del 2012, articolo 21 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 2012, articolo 21 si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo.

28. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, come illustrato in motivazione, rigettati gli altri motivi; la sentenza va cassata, in parte qua, in relazione al motivo accolto e, per essere necessari un ulteriore esame del gravame, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità'.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il terzo motivo, rigettati gli altri motivi; cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità', alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione.